

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice onorario dr.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno [REDACTED] vertente:

TRA

[REDACTED] nato il 18/06/1992 ad [REDACTED] [REDACTED] per sé medesimo e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore, [REDACTED] nata il [REDACTED] ad [REDACTED] Brasile, con il patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio in Roma, VIA DEI GRACCHI, 151 ROMA presso lo studio del difensore;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, in proprio e nella qualità, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretto di [REDACTED]

Il Ministero si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; nel merito, l'infondatezza della domanda per la cd. Grande naturalizzazione brasiliana e chiedendo la compensazione delle spese.

Esponevano i ricorrenti:



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Preliminarmente, in rito, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.

Nel merito, con la cd. grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.

Tale norma che, d'imperio, imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi, deve essere necessariamente posta in stretta correlazione con l'art.11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale *le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume;* l'art.11 del Codice civile del 1865, al comma 2, prevede che la cittadinanza si perde da *colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero.*



In tema di cittadinanza, l'acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che può perdersi solo per rinuncia.

Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.

Perché possa aversi una interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.

Il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinuncia alla nazionalità di origine, "ma violava altresì la libertà di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova"

Né contraddice a cotesta teoria la possibilità di aversi nel medesimo tempo una duplice nazionalità, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio. Per le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioè la legge del Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte" (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit.).

In linea di continuità con il Codice civile del 1865, l'art.8 della L.555/1912 ha chiaramente posto in evidenza come l'acquisto o la perdita della cittadinanza sia conseguenza diretta ed imprescindibile di un atto consapevole e volontario dell'interessato.

Né può costituire criterio in senso opposto, la difesa del resistente verso un eccessivo carico di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in Brasile all'epoca del cd. Grande decreto di naturalizzazione per esserci risorse umane estremamente limitate a disposizione delle Ambasciate e dei Consolati italiani in Brasile.

Infine, con riferimento al *certificato negativo di naturalizzazione*, vanno esaminati due aspetti: preliminarmente va rilevato che la mancata trascrizione della naturalizzazione nei registri di cittadinanza da parte del Ministero della Giustizia Brasiliano ha efficacia meramente dichiarativa con valenza negativa, nel senso che l'atto o il fatto non iscritto si dà per non noto a tutti con possibilità di prova contraria; va poi rilevato che il cd. principio di non contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., impone al convenuto/resistente di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore/ricorrente a fondamento della domanda, facendo della non



contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in ragione sia della mancata contestazione che della mancata prova contraria, ne discende che al certificato negativo di naturalizzazione non possa darsi altro significato che quello da esso emergente.

Dalla documentazione depositata in atti risulta che il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED]

Risulta che [REDACTED] non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano [REDACTED] prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

Tuttavia nell'anno 2018 i ricorrenti hanno presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo - Brasile la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano. L'istanza è stata regolarmente accettata, protocollata dallo stesso Consolato che in riscontro, con lettera del 08.06.2018, comunicava che sono in corso le convocazioni per le persone che hanno fatto richiesta nell'anno 2006 (doc.16).

Viene, in tal modo, in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un



diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.

Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

La novità e la complessità della questione trattata giustificano peraltro la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale,

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] e [REDACTED] sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 03/02/2020

IL GIUDICE
[REDACTED]

